



## **ALLEGATO A**

### **CONVENZIONE PER UNA CONSULENZA A FAVORE DELL'A.S.L. V.C.O. DI OMEGNA DA PARTE DI PERSONALE MEDICO CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'IMPIANTO RADIOLOGICO PER SONDE INTRAOPERATORIE PER LA RICERCA DEL LINFONODO SENTINELLA**

#### **TRA**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria) con sede in Novara in Corso Mazzini n. 18 – C.F. 0151330033 – rappresentata dal Direttore S.C. Ufficio Legale e Affari Generali Avv. Lorenzo Giudice

#### **E**

L'Azienda Regionale A.S.L. V.C.O. di Omegna (di seguito denominata ASL VCO) con sede in Omegna – Via Mazzini n. 96 – C.F. 00634880033 – rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giovanni CARUSO

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1:** L'Azienda Ospedaliero Universitaria mette a disposizione proprio personale medico specialista in Medicina Nucleare al fine di assicurare il servizio di Responsabile di Impianto Radiologico (art. 2, comma 2b, D.Lgs n. 187 del 26.05.2000) nell'ambito dell'utilizzo delle sonde intraoperatorie per la ricerca del linfonodo sentinella, queste ultime impiegate presso l'ASL VCO.

**ART. 2:** Il personale consulente effettuerà gli accessi fuori dell'orario di servizio cui è tenuto presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di appartenenza e fatto salvo il principio della rotazione del personale interessato all'attività convenzionale.

**ART. 3:** Le prestazioni di consulenza, visto il D.Lgs. n. 187 del 26/05/2000 riguarderanno:

- Definizione dei protocolli scritti di utilizzo di ciascuna attrezzatura (art. 6, comma 2)
- Predisposizione di programma di garanzia e controllo delle qualità nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti (art. 8, comma 2)
- Registrazione e conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo della qualità, valutazione della dose, prove di accettazione (art. 8, comma 9)
- Espressione di giudizio di idoneità (art. 8, comma 3) sulle apparecchiature (art. 9, comma 5)
- Segnalazione all'esercente della mancata rispondenza ai criteri di accettabilità delle attrezzature, con le indicazioni per la risoluzione dei problemi oppure la loro messa fuori uso (art. 8, comma 5)



**ART. 4:** Per le prestazioni di cui sopra l'ASL VCO si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria, previa emissione di regolare fattura, i seguenti compensi:

- Compenso orario di € 60,00= (€ sessanta/00) oltre ad IVA, se dovuta, per l'attività di consulenza fornita dal personale medico specialista in medicina nucleare
- Rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza fino ad un massimo del 50% del compenso orario;
- Rimborso forfetario delle spese di viaggio pari ad € 50,00= (€ cinquanta/00) per ogni accesso effettuato
- Rimborso dei costi diretti ed indiretti determinati forfetariamente nella misura dell'8,5% del compenso spettante al personale medico consulente.

L'ASL VCO si impegna a trasmettere mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria un elenco preciso degli accessi effettuati dal personale medico consulente dettagliando le giornate e le ore di consulenza effettuate.


L'attività di consulenza viene così riassunta:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>NUMERO ORE</b>	<b>NUMERO SOPRALLUOGHI</b>	<b>NUMERO ORE VIAGGIO</b>
Definizione dei protocolli scritti di utilizzo per ciascuna attrezzature (art. 6, comma 2)	10	0	0
Predisposizione di programmi di garanzia e controllo della qualità, nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti (art. 8, comma 2)	10	2	4
Registrazione e conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo delle qualità, valutazione della dose, prove di accettazione (art. 8, comma )	2	0	0
Espressione del giudizio di idoneità (art. 8, comma 3) sulle apparecchiature (art. 9, comma 5)	6	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Le ore di consulenza sono state determinate sommando il tempo necessario per i sopralluoghi al tempo necessario per la redazione delle relazioni previste dal D. Lgs. n. 187/2000. Queste ultime potranno essere redatte anche presso la sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara

**ART. 5:** L' ASL VCO attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria provvederà invece a garantire, al personale medico consulente, la copertura assicurativa contro eventuali rischi in itinere.



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

**DELIBERAZIONE N.**

**DEL**

**ART. 6:** La presente convenzione ha vigore per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2017 e potrà essere rinnovata previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due Aziende Sanitarie interessate, salvo disdetta da effettuarsi mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

**ART. 7:** Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Novara

**ART. 8:** Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'ASL VCO. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (tariffe – parte II – art. 10) del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
MAGGIORE DELLA CARITA'  
Il Direttore  
Ufficio Legale e Affari Generali  
Avv. Lorenzo Giudice

AZIENDA REGIONALE  
ASL V.C.O - OMEGNA  
Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni CARUSO